

Le relative basi di calcolo sono illustrate nelle note tecniche a suo tempo redatte.

I tassi di premio $\pi_{x:n}$ della nuova tariffa sono stati dedotti, dai due precedenti, a mezzo della formula

$$1000 \pi_{x:n} = \frac{1000 \pi_{x:n}^{1960} - 1000 \pi_{x:n}^{C \text{ di comp}}}{1 - n \pi_{x:n}^{C \text{ di comp}}}$$

Per quanto riguarda i valori di riduzione e di riscatto si propone quanto segue:

Valore di riduzione: sarà calcolato, sia per il capitale assicurato in caso di morte che per la somma garantita in caso di vita alla scadenza, in base a quanto è stabilito dall'art.4°, comma b) delle vigenti condizioni generali di polizza per le assicurazioni in caso di morte.

Valore di riscatto: a) quando il capitale in caso di vita alla scadenza, ridotto nel modo precedentemente accennato, non supera il capitale ridotto pagabile in caso di morte, il valore di riscatto sarà determinato scontando al saggio d'interesse del 4,25% il capitale ridotto in caso di vita trascurando l'eccedenza di assicurazione temporanea;

b) quando il capitale in caso di vita alla scadenza, ridotto nel modo precedentemente accennato, supera il capitale ridotto pagabile in caso di morte, il valore di riscatto sarà determinato scontando al saggio d'interesse del 4,25% il capitale ridotto in caso di morte, lasciando l'eccedenza assicurata a "Capitale Differito senza controassicurazione".

Le provvigioni da liquidare alle Agenzie Generali verranno calcolate in base alle aliquote fissate per la Tariffa "Mista" ordinaria.

Per il carico di produzione verrà computato l'intero capitale assicurato in caso di morte.

